

La circolare n.3 del Dipartimento Funzione Pubblica affronta alcune delle questioni relative ai rapporti a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, sollevate in particolare dalla norma che definisce le nuove modalità di ricorso a questa tipologia di lavoro subordinato.

Proprio tale norma, peraltro “inderogabile dai contratti collettivi”, che limita fortemente la possibilità di attivazione dei contratti a tempo determinato, è stata da noi fortemente criticata, nella sua strumentazione concreta.

La circolare che tenta di trovare alcune soluzioni almeno ai problemi di maggior rilievo, proprio alla luce della normativa della legge, rischia di produrre una situazione per la quale, qualora le amministrazioni dovessero ricorrere a forme di lavoro non a tempo indeterminato oltre il periodo dei 3 mesi, non potrebbero che fare ricorso al lavoro somministrato, peraltro oggetto di una circolare del Dipartimento Funzione Pubblica ( n. 9/2007) che ne mette in risalto i limiti nell'utilizzo anche alla luce dei relativi costi di attivazione.

Proprio tali considerazioni debbono portare ad attivare relazioni e momenti di confronto, peraltro presenti nei CCNL, per evitare che si attivi un massiccio ricorso all'utilizzo del lavoro somministrato con evidenti ricadute sul piano della qualità, dei diritti del lavoro e del servizio pubblico.

Nel merito alcune questioni trovano soluzione:

- la garanzia della continuità dei servizi educativo-scolastico degli enti locali messa a rischio dalla limitazione trimestrale per il ricorso al tempo determinato. Nella circolare si afferma esplicitamente che il ricorso alle supplenze in tali servizi non rientra nella limitazione temporale prevista dalla legge finanziaria e che gli enti locali “possono prevedere disposizioni speciali per le supplenze che garantiscano la continuità del servizio”.
- la riaffermazione che il part-time e il telelavoro, che costituiscono un utilizzo flessibile e peculiare della prestazione di lavoro, così come il contratto di formazione-lavoro non rientrano nelle tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoposte alle limitazioni della legge.
- il contratto di somministrazione, come sopra detto, non è sottoposto alle limitazioni temporali. Le amministrazioni pubbliche possono “accertarsi che il personale somministrato sia selezionato secondo criteri che garantiscano la qualità e la professionalità dello stesso e secondo procedure improntate ai principi di imparzialità e trasparenza” chiaramente ciò solo attraverso precise indicazioni nei contratti di servizio che le amministrazioni stipulano con le Agenzie di somministrazione;
- la conferma del divieto di proroga: l'affermazione che il rinnovo “si riferisce allo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto di un precedente contratto, denominando identica quella prestazione che deriva da un contratto attivato sulla base della medesima graduatoria concorsuale”;
- l'esclusione dalle limitazioni temporali delle “proroghe” finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 296/2006 e 244/2007.

- l'affermazione che tutte le innovazioni, nonché le limitazioni temporali si applicano ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria, rimanendo quelli in corso regolati dalle precedenti disposizioni. Tale affermazione riguarda i contratti a tempo determinato e non può non riguardare anche i contratti di collaborazione in relazione al requisito "culturale".

Importanti, e a noi note anche alcune affermazioni contenute in particolare laddove si mette in risalto in vari passaggi l'abnormità, l'anomalia e l'uso distorto della flessibilità compiuto in questi anni nelle Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta certo di affermazioni che utilizzeremo nella iniziativa contro la precarietà che continuerà.